



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 22/5/2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 7400 /2013 R.G.** a cui è stata riunita la causa **N. 2514/2014 R.G.**, promossa da:

Nino PANNO, nato a Maddaloni, l'11/03/1971, e residente in Santa Maria a Vico (CE), rappresentato e difeso dagli Avv. PETTINEO Silvia, ORSILLO Delia, presso i quali elettivamente domicilia in via Roma - P.zza G. Amico n. 9, Caserta, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica in Roma, via Ciro Il Grande, n. 21;

NONCHE' CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), sede di Caserta, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica presso l'Avvocatura INPS, via Arena, loc. S. Benedetto, Caserta, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI,

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito riunito a opposizione a verbale d'ispezione INPS.

Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nel verbale dell'udienza di discussione del 08/04/2019.

In particolare, per la parte ricorrente: *"1. Annullare il verbale ispettivo 20000002958170 del 18 ottobre 2012; 2. Dichiarare insussistente il credito vantato dall'INPS; 3. Accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la figlia Panno Rosa, sin dall'assunzione e per tutto il periodo in oggetto; 4. In via graduata, accogliere l'eccezione di compensazione, decurtando quanto già versato all'INPS a titolo di contributi previdenziali da lavoro subordinato in favore della figlia"*.



Nonché (nel procedimento riunito) *“Dichiarare la nullità, l’illegittimità, l’invalidità e l’inefficacia dell’avviso di addebito n. 328 2014 00000991 57000 dell’8.2.2014, notificato in data 25.2.2014, previa sospensione dell’efficacia esecutiva”*. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione. Per la parte resistente: *“Rigettare l’opposizione e dichiarare legittimi i verbali impugnati, con condanna del ricorrente a pagare tutte le somme dovute; previa revoca della sospensione, condannare il ricorrente a pagare la somma riportata dall’avviso di addebito impugnato”*.

IN FATTO

Con ricorso introduttivo, depositato il 09/07/2013, l’odierno ricorrente sig. Nino PANNO, ha esposto dettagliatamente quanto segue, a fondamento delle proprie prospettazioni.

Che è titolare di una ditta individuale con sede legale in Santa Maria a Vico (CE), che si occupa della vendita al dettaglio di articoli per bambini 0-16 anni, *“Belli e Ribelli”*.

Che il 23.9.2010 ha assunto la figlia, Rosa Panno, con contratto a tempo indeterminato e *part-time* orizzontale di 20 ore settimanali, inquadrandola come commessa, I livello CCNL piccole aziende commerciali (cfr. lettera di assunzione e comunicazione Unilav versate in atti).

Che il 19 settembre 2012 gli Ispettori dell’INPS dott.ssa Milena Stefania Sorrentino e dott. Massimiliano Iavarone hanno trovato la dipendente nel negozio a servire la clientela e – all’esito dell’ispezione – hanno disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato.

Che l’INPS ha provveduto a notificare il verbale ed a iscrivere la sig.ra Rosa Panno alla Gestione Commercianti come coadiuvante familiare, con obbligo della conseguente contribuzione a far data dal 1 settembre 2010.

In ragione di tutto quanto ricostruito, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’iscrizione e delle somme richieste dall’INPS in virtù di essa.

Con memoria difensiva il resistente si è costituito in giudizio per impugnare e contestare le circostanze di fatto esposte dal ricorrente nonché le relative richieste, in quanto destituite di fondamento.

In particolare, ha posto in luce che il tenore delle dichiarazioni rilasciate da Rosa Panno in sede di ispezione depone nel senso di escludere la subordinazione.

Pertanto, all’esito di siffatti rilievi, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza e il pagamento dei contributi previsti per i commercianti.

All’udienza di discussione il ricorrente, sentito liberamente sui fatti di causa, si è riportato al ricorso e ha confermato integralmente tutto quanto con esso dedotto.

All’udienza del 15.2.2016 si procedeva per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva a riunione al procedimento originario di quello recante n. 2514/2014 R.G. con ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di addebito n. 328 2014 00000991 57000 dell’8.2.2014 - notificato in data 25.2.2014 e già sospeso dal giudice titolare dott. Cislaghi - nell’ambito del quale il ricorrente adduceva l’intervenuto pagamento delle somme richieste, allegando i modelli F24 relativi agli IVS - CF richiesti.

Accolte le formulate istanze istruttorie, ritenuto che i mezzi di prova richiesti fossero ammissibili e rilevanti al fine di raccogliere elementi utili sulla scorta dei quali



precisamente ricostruire i fatti posti a base della vicenda che ci occupa, sono stati escussi i testi ed è stata acquisita prova documentale.

Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza di discussione, le parti concludevano nei termini pocanzi espliciti e – all'esito della camera di consiglio – il Giudice del lavoro emanava il presente provvedimento di rigetto, in quanto la domanda è da ritenersi destituita di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento per i seguenti motivi

IN DIRITTO

Il presente giudizio, come è agevole notare, ha avuto un *iter* travagliato legato al mutamento del giudice istruttore ed al carico del ruolo; ciononostante, in data odierna, dinanzi alla scrivente, in servizio presso questo Tribunale solo a far data dal 5 aprile 2019, si è riusciti ad addivenire ad una sentenza di primo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.

La questione trae origine dal verbale d'accertamento ispettivo n. 20000002958170 del 24.10.2012, cui ha fatto seguito l'avviso di addebito n. 328 2014 000 00991 57 000 dell'8.2.2014 e notificato il 25.2.2014, per omissione contributiva settembre 2010 - dicembre 2013, entrambi impugnati con procedimenti separati e poi riuniti, con cui rispettivamente veniva dapprima disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra l'attuale ricorrente in opposizione e la di lui figlia, sig.ra Rosa Panno per la conduzione dell'attività commerciale "*Belli e Ribelli*", qualificato piuttosto come prestazione di attività lavorativa del familiare nella sua qualità di collaboratore familiare dell'esercizio, con conseguente iscrizione d'ufficio all'Inps della relativa posizione nella gestione speciale commercianti a decorrere dal giorno 1.9.2010; nonché successivamente richiesto il pagamento al ricorrente, in qualità di titolare della ditta individuale, dei contributi IVS dovuti per la figlia quale collaboratore familiare.

Interesse ad agire e legittimazione attiva

In premessa, la domanda va dichiarata ammissibile, risultando l'interesse sostanziale a fondamento della pronuncia richiesta connotato dai requisiti di concretezza ed attualità che, per costante giurisprudenza, condizionano ex art. 100 c.p.c. l'ammissibilità della tutela di mero accertamento.

Ed invero va rilevato che oggetto del verbale di accertamento INPS è il disconoscimento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il padre, Nino Panno in qualità di datore e la figlia Rosa in qualità di lavoratrice, con conseguente inquadramento della fattispecie nella collaborazione familiare prestata presso la ditta con conseguente obbligo contributivo per la gestione commercianti.

Il ricorrente in epigrafe, quale titolare dell'azienda commerciale, ha, quindi, un interesse concreto ed attuale ad ottenere un accertamento divergente rispetto a quello concluso dagli ispettori, nella misura in cui il verbale coinvolge, con effetti direttamente pregiudizievoli, non solo la sfera giuridica della lavoratrice, ma anche la propria, e ciò per due ordini di ragioni.

In primis, perché, come ha di recente ricordato la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 22/03/2017, n.7336) il precetto di cui alla L. n. 613 del 1966, art. 10 pone a carico del titolare dell'impresa commerciale l'obbligo del pagamento dei contributi



dovuti per i familiari coadiutori - salvo rivalsa - (così Cass. nn. 27824 del 2009 e 21970 del 2010); tant'è che al verbale ispettivo ha fatto seguito l'avviso di addebito - indirizzato al ricorrente quale titolare di ditta individuale, volto al recupero dell'omissione contributiva per la figlia familiare collaboratore - che ha valore di titolo esecutivo in luogo della precedente cartella di pagamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2011, secondo quanto disposto dal d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, che ha modificato il sistema di recupero dei crediti INPS -.

Inoltre, in quanto mediante la configurazione del rapporto lavorativo come subordinato il ricorrente aveva potuto beneficiare di un regime fiscale agevolato (L.407/1990).

Invero, la lettura del ricorso, lungi dall'atteggiarsi come un'apodittica confutazione delle risultanze dell'accertamento ispettivo condotto dall'INPS, è corroborata a livello assertivo da una ricostruzione fattuale alternativa e astrattamente dimostrabile, che consente di fondare l'interesse del ricorrente alla pronuncia richiesta in ricorso.

Sostanzialmente il ricorrente domanda al giudicante di accertare una situazione fattuale differente rispetto a quella accertata in sede amministrativa in termini giuridici, rendendo potenzialmente prospettabile, quindi, una situazione di conflittualità che fonda il suo interesse ad agire.

Del resto, argomentando *a contrario* quanto da sempre sostenuto dalla giurisprudenza di merito, che riconosce la carenza di interesse ad agire in relazione a domande di accertamento negativo promosse nei confronti del verbale di accertamento redatto nell'ambito di procedure ispettive effettuate da enti previdenziali (Trib. Biella, 8.11.99; Pret. Novara, 16.4.98; Pret. Ascoli Piceno, 18.1.86; App. Roma sez. lav. 19.07.2005) e dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che ritiene inammissibile l'azione di accertamento negativo della pretesa proposta prima dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, non essendo sufficiente a creare il presupposto dell'azione l'esistenza di un verbale di contestazione che è un atto interno, quand'anche idoneo all'iscrizione di una ipoteca legale (Cass., sez. I, 9.12.97, n. 12448), è agevole arguire che nel caso in esame al verbale ispettivo hanno fatto seguito dapprima l'iscrizione d'ufficio della sig.ra Rosa Panno presso la Gestione previdenziale commercianti e poi l'avviso di addebito per l'omessa contribuzione, atti con piena attitudine lesiva delle prerogative del ricorrente.

Parimenti ammissibile è l'opposizione di cui all'art 24 del D. lgs n. 46 del 1999, proposta entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (cfr, avviso di addebito in atti, fasc. parte ricorrente).

Nel merito, a fronte delle contestazioni formulate dall'opponente, che ha recisamente negato, prima in sede amministrativa e poi nella presente sede, la sussistenza di una collaborazione familiare in relazione alla quale si sono accertate le omissioni contributive, si impone preliminarmente l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro avente i caratteri della subordinazione per il periodo oggetto di contestazione da parte dell'INPS.

Per dirimere la controversia, di cruciale importanza è confrontare le normative di riferimento e le evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali sul punto, per l'esatta qualificazione del rapporto di lavoro contestato.



Impresa commerciale e coadiutori familiari

L'obbligo contributivo per gli esercenti attività commerciale decorre dal 1 gennaio 1965, istituito dalla Legge 613 del 22 luglio 1966.

L'assetto complessivo dell'assicurazione presso la gestione commercianti è stato poi è stato successivamente ridisegnato e modificato dalla legge 23.12.1996, n.662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la legge 3.6.1975, n.160, art. 29, comma 1: *"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:*

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;*
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;*
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;*
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".*

L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dal legislatore.

A ciò si aggiunga che dapprima il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare prot. 37/0010478/MA007.A001 10/06/2013, e poi l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n°50/2018, fanno chiarezza su quando scatta l'obbligo contributivo per le collaborazioni rese da familiari nell'ambito delle imprese artigiane, agricole e commerciali.

Quando il titolare di un'impresa, essendo occupato per la maggior parte della giornata nel proprio lavoro, decida di delegare la gestione dell'impresa ad un familiare, in questo caso sarà il collaboratore a dover essere iscritto alla gestione commercianti o artigiani pagando i contributi previsti dall'obbligo assicurativo IVS, quando il suo supporto all'azienda non assuma i caratteri della mera sporadicità, ma sia *"prevalente e continuativo"*.

Come detto in premessa, in questi casi l'art. 10 della legge 613 del 1966 pone direttamente a carico del titolare dell'impresa commerciale l'obbligo del pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori, salvo il diritto di rivalsa, ed è proprio questa la *causa petendi* della pretesa vantata dall'Ente previdenziale nel presente giudizio.

Vero è che, nella maggior parte dei casi, la collaborazione prestata all'interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura "morale", basata sulla c.d. *affectio vel benevolentiae causa*, ovvero sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso.

Dunque, la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere *tout court* l'obbligo di iscrizione in capo al familiare. In proposito, atteso che capire quando l'attività svolta da un collaboratore si può definire "prevalente" e "continuativa" non è semplice, le circolari poc'anzi citate hanno indicato – a titolo esemplificativo - tre ipotesi in cui l'attività svolta ha carattere meramente occasionale e di conseguenza non è



soggetta all'obbligo assicurativo.

Salvo prova contraria di precisi indici sintomatici di una "prestazione lavorativa" in senso stretto, si presumono collaborazioni sporadiche quelle offerte dal familiare: pensionato che non assicura la presenza continuativa; impiegato *full-time* presso un'altra azienda, che, quindi, presta in modo residuale e limitato il proprio lavoro nell'azienda di famiglia; per un periodo non superiore ai 90 giorni l'anno.

Per quanto concerne nello specifico il settore del commercio, pur non rinvenendosi un'espressa disposizione sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, si può comunque richiamare l'art. 29, L. n. 16 del 1975, come modificato dalla L. n. 662/1996, ai sensi del quale l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla L. n. 613/1966, sussiste solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

Occorre sottolineare che per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impresa.

Fatta questa doverosa premessa, merita considerazione la circostanza che nelle realtà imprenditoriali il familiare collaboratore sia spesso inquadrato con differenti tipologie contrattuali, quali il contratto di natura subordinata, autonoma o mediante *voucher*.

Nel rispetto della libere scelte imprenditoriali, nulla vieta, infatti, che il titolare dell'azienda possa avvalersi dell'ausilio del collaboratore familiare, instaurando con lo stesso un vero e proprio rapporto di lavoro dietro corresponsione di un trattamento economico.

In queste ipotesi, l'eventuale disconoscimento dei rapporti di lavoro posti in essere deve essere presidiato da analitica attività istruttoria basata su una puntuale acquisizione e verifica di elementi documentali e testimoniali, volti a suffragare le soluzioni adottate.

In altri termini, laddove il familiare risulti inquadrato nell'ambito di tipologie contrattuali di lavoro subordinato o autonomo, l'attività del personale ispettivo dev'essere improntata alla rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale e l'attività istruttoria dev'essere svolta in maniera attenta, prendendo in esame tutti gli elementi del quadro probatorio complessivo e raffrontando i caratteri distintivi della collaborazione occasionale familiare con gli elementi costitutivi del differente inquadramento lavorativo vantato, nel caso di specie la subordinazione.

Lavoro subordinato.

Al fine di correttamente ricostruire i caratteri del rapporto di lavoro subordinato, com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla etero-determinazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà



sussistente in capo al lavoratore. L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).

Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.

In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del 7.08.2017).

Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro; l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore; l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi; la continuità della collaborazione; la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore; la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del 24.11.2011; Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 9.06.2016; Tribunale Pescara, sez. lavoro, n. 33 del 15.01.2016).

Ebbene, senza voler qui ripercorrere in maniera analitica le tappe della sofferta, e non ancora conclusa, elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di subordinazione, va osservato che, in linea astratta, qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass. 326/1996), di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto più consono alle proprie aspettative.

Se ciò è vero, è altresì vero, tuttavia - sia in ragione del carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, sia in ragione della possibilità per le parti di modificare l'originario assetto di interessi in sede di attuazione del programma contrattuale - che la qualificazione giuridica operata dai contraenti non può in alcun modo ritenersi assorbente in sede giudiziale, essendo sempre consentito al giudicante accertare, beninteso *iuxta alligata et probata*, che, al di là della formale definizione datane dalle parti,



il rapporto abbia poi assunto, nel suo concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione (cfr. *ex multis* Cass. 1420/2002; Cass. 3200/2001); così come è vero il contrario, per cui il giudice ha la possibilità di ritenere non sussistente un rapporto di lavoro subordinato, sebbene qualificato come tale dalle parti, in assenza degli indici indizianti per la subordinazione (orario e paga fissi, eterodirezione, assenza del rischio d'impresa).

Riparto dell'onere probatorio.

Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), si osserva che è vero che spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).

Tuttavia, il *thema decidendum* del presente giudizio non è l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, bensì l'impugnativa del verbale ispettivo di disconoscimento della subordinazione e dell'avviso di addebito consequenziale, trattandosi, dunque, di accertamento negativo del credito, in virtù del quale l'attore non chiede l'accertamento di un suo diritto, ma solo che sia negato il fondamento dell'altrui pretesa.

Secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte, cui va prestata adesione (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2012, n.14965 in conformità a Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 19762/ 2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., *"l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo"*.

L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) *"non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte; non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione"*.

Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - *"chi vuol far valere un diritto in giudizio"* - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di *"provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"*, contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma,



al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.

“Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo”. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010).

Ritiene, pertanto, questo Tribunale – e del resto ciò trova conforto nella concorde giurisprudenza anche di merito (cfr. *ex multis* Tribunale Roma sez. lav., 21/02/2019, n.1757) - che l'onere probatorio gravi nel presente caso di specie sull'INPS, nonostante la sua posizione di convenuto in senso formale.

Risultano infatti applicabili, stante la similitudine delle rispettive fattispecie, i principi recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel giudizio promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. Cass. n. 14965 del 6/9/2012 e Cass. n. 12108 del 18/05/2010, la quale ultima, in applicazione di tale principio, ha escluso che incombesse sul ricorrente per accertamento negativo del credito contributivo dell'INPS l'onere di provarne l'inesistenza).

Attesa la natura del giudizio e la posizione assunta dalle parti, cioè, in presenza di una specifica eccezione dell'opponente circa l'espletamento abituale dell'attività di commerciante al di fuori di una ipotesi di subordinazione, è onere dell'Inps (attore in senso sostanziale) provare gli elementi di fatto e di diritto posti alla base del credito azionato mediante la procedura di iscrizione a ruolo.

Tale assunto è ulteriormente suffragato dal tenore dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 che richiama, per il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, le regole dettate dagli artt. 442 e ss. c.p.c. e, quindi, dagli artt. 414 e ss. c.p.c.

Tra queste, coessenziali al funzionamento del processo che detti articoli cadenzano, vi è il rispetto della circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che non può ammettere deroghe per una *“ineludibile tutela della certezza, celerità ed economia dei giudizi”* (cfr. Cass. SS.UU. n. 8202 /2005; n. 11353/2004) .

Nella specie, dunque, è onere dell'INPS fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti della figlia del ricorrente.

Quadro probatorio.

Orbene, dalla ricostruzione sin qui effettuata emerge la necessità di analizzare il concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, secondo le peculiarità



della fattispecie, onde qualificarle in termini giuridici. Tale valutazione passa attraverso l'esame del materiale probatorio in atti.

Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire al verbale di accertamento ispettivo dell'INPS.

Giova premettere il noto principio per il quale l'efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c. del verbale ispettivo deve intendersi correttamente limitata all'estrinseco, ovvero, in relazione a dichiarazioni rese da terzi trasfuse nell'atto, alla (sola) provenienza delle dichiarazioni dal soggetto, rimanendo la valutazione della veridicità delle circostanze rimessa al prudente apprezzamento del giudice; deve osservarsi come il verbale ispettivo, sulla base del quale l'INPS ha proceduto all'iscrizione a ruolo contestata, è stato redatto sulla base delle risultanze del verbale dell'ottobre 2012 (in atti) e delle dichiarazioni rilasciate dalla lavoratrice agli ispettori.

Il contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice agli ispettori verbalizzanti dell'INPS risulta assolutamente in grado di fondare una qualificazione del rapporto di lavoro in termini di collaborazione familiare all'impresa commerciale per il periodo in cui viene contestata l'omissione contributiva.

Nella relazione amministrativa, si legge che nell'esercizio commerciale sito in Santa Maria a Vico, via Nazionale Appia n. 203, il giorno dell'accesso, 19 settembre 2012, la signora Rosa Panno era intenta a svolgere attività lavorativa, servendo i clienti presenti, e rilasciava agli ispettori spontanea dichiarazione debitamente sottoscritta e acquisita agli atti, inerente il proprio rapporto di lavoro con la ditta ispezionata.

Nel verbale ispettivo del 16 ottobre 2012 numero 295 365 si legge testualmente: *"Sono la figlia del titolare della suindicata ditta individuale che ha ad oggetto il commercio di capi di abbigliamento per bambini.*

Da settembre 2010 presso attività lavorativa nell'esercizio commerciale.

Questa è la mia unica attività lavorativa, che svolgo in modo abituale e prevalente; convivo con mio padre.

Nella gestione dell'esercizio commerciale sono sostanzialmente autonoma nello svolgere attività lavorativa: sono libera nella gestione, nella scelta dei prodotti da vendere, nei rapporti con i fornitori. È un'impresa condotta in modo prettamente familiare, per cui se ho necessità di allontanarmi o di aprire il negozio più tardi rispetto al normale orario non ho bisogno di chiedere permesso o di effettuare alcuna comunicazione a mio padre; in caso di malattia non effettuo comunicazioni scritte a mio padre.

Essendo sua figlia, non soggiaccio ai poteri direttivi o disciplinari di mio padre.

L'attività di impresa si svolge da circa 3 anni, mio padre è iscritto alla gestione commercianti da oltre 5 anni, svolgendo attività di commercio ambulante. Preciso che se ho necessità di somme di denaro le prelevo direttamente dalla cassa, senza alcun problema nei confronti di mio padre".

Tuttavia, il rigore con cui va condotta l'istruttoria in fattispecie siffatte, ha imposto che venisse assunta la prova orale nel contraddittorio tra le parti.

Infatti, *"I verbali ispettivi dell'Inps, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo"* (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2000, n.2275).

Ebbene, quanto dichiarato da Rosa Panno in sede di accesso ispettivo non è stato infirmato dalle dichiarazioni rese all'udienza del 23.10.2017 dall'ispettore Milena Stefania



Sorrentino, uno degli ispettori che ha proceduto all'accesso presso l'attività del ricorrente, che ha affermato quanto segue: *“Era un negozio di abbigliamento per bambini; in sede di accesso riscontrammo la presenza della signora Rosa Panno, che dichiarava di essere la figlia convivente del titolare, quest'ultimo assente in quanto svolgeva attività di venditore ambulante. La signora riferiva anche che la gestione del negozio era tenuta da lei e dal padre, che poteva aprire il negozio in ritardo; comunicò pure che in caso di assenza non doveva avvisare nessuno”*.

Né si può ritenere che la deposizione del teste di parte ricorrente, sig. Tiziano De Laurentis, ascoltato all'udienza del 30.4.2018 offra argomenti significativi a supporto della pretesa subordinazione.

Costui ha dichiarato: *“Mia moglie è titolare di un negozio di parrucchiera in via Nazionale, a Santa Maria a Vico, che si trova di fianco al negozio “Belli e Ribelli” di Nino Panno. [...] Conosco la signora Rosa e il padre in quanto ho modo di incontrarli quando mi reco al negozio di mia moglie. Preciso che io abito all'appartamento sito al secondo piano dello stesso stabile del negozio di mia moglie [...]”*.

Il negozio del ricorrente vende vestiti per bambini e qualche volta vi ho fatto acquisti per i miei figli. Quando sono stato nel negozio c'era a volte la signora Rosa, altre volte il signor Nino, anzi il signor Nino c'era sempre. Ho visto il signor Nino che vendeva, in alcune occasioni ho visto dire da quest'ultimo alla figlia di sistemare le cose o di pulire le vetrine. Preciso che non ci andavo di certo tutti i giorni e non so essere preciso sulla frequenza di queste cose. Che io sappia, il negozio spesso lo apre Nino, altre volte Rosa. Non so se il Signor Nino pagava la signora Rosa. Ho visto qualche volta il signor Nino chiedere alla figlia di aiutarlo a scaricare la macchina”.

Ebbene, passando ora alla valutazione del complesso probatorio, si osserva che dalla semplice lettura del verbale ispettivo emergono diversi elementi di convincimento in favore della assenza della natura subordinata del rapporto.

Infatti, per un verso, tenendo conto degli accertamenti in forma diretta effettuati da parte delle autorità ispettive, e, dall'altro, attentamente soppesando gli indici rivelatori della subordinazione (*ex plurimis*, Cass. 30.1.2007 n. 1893), emerge – giustappunto in virtù delle relazioni di affetto familiare e di convivenza tra i soggetti - l'assenza di esercizio da parte del datore di lavoro di quei poteri di controllo, gerarchia, disciplinare e sanzionatorio caratterizzanti la subordinazione e previsti dall'ordinamento nei confronti del lavoratore dipendente eventualmente inadempiente agli obblighi di diligenza e di rispetto dell'orario e delle modalità esecutive di lavoro; emerge, altresì, la mancanza di qualsivoglia vigilanza sull'esecuzione corretta della prestazione lavorativa, la quale si appalesa come non predisposta a monte nel suo contenuto, nonché del vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro.

La signora Rosa, difatti, ha espressamente dichiarato di essere autonoma nello svolgimento della sua attività lavorativa e libera nella sua gestione, chiarendo di assumere in prima persona scelte imprenditoriali in ordine all'offerta e intrattenendo i rapporti con i fornitori. Proprio sulla scorta della considerazione che si tratta di prestazione resa all'interno di un'impresa sostanzialmente familiare, la sig.ra Rosa giustifica la non necessità di richiedere al titolare permessi per allontanarsi in caso di esigenze personali, o di effettuare comunicazioni di sorta in caso di malattia o assenza, sottolineando, così, di non soggiacere al potere direttivo del padre, proprio in quanto figlia, e ponendo in luce addirittura di potere prelevare direttamente somme di denaro dalla cassa.



Viceversa, pienamente configurate appaiono le spie indizianti una collaborazione all'interno dell'azienda, con caratteri di abitudine e prevalenza: la sig.ra Rosa, per sua stessa ammissione, non svolge altra attività lavorativa differente dal settembre 2010, né emergono altri elementi che depongono nel senso di una collaborazione episodica, non sistematica.

Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dalla figlia agli ispettori INPS non lasciano margine di dubbio circa la possibilità di ricondurre l'attività lavorativa da lei svolta nell'ambito delle previsioni di cui alla normativa pocanzi riportata: infatti, ella incarna la figura del familiare coadiutore addetta al punto vendita del negozio in titolarità del padre, senza che per questo le sia richiesta la piena responsabilità dell'impresa e con partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

Né può omettersi di sottolineare in merito all'attendibilità e alla genuinità delle dichiarazioni rese agli ispettori INPS durante le attività di vigilanza che le dichiarazioni della sig.ra Rosa, proprio perché spontanee e rese nell'immediatezza, sono efficaci e sincere, anche più di quelle eventualmente rese a giudizio, in quanto proprio perché assunte senza preavviso, sono sicuramente non inquinate da qualsivoglia condizionamento esterno o intervento artificioso volto a contraffare la realtà per favorire il proprio datore di lavoro, non ravvisandosi, in aggiunta, alcun interesse specifico a riferire fatti non rispondenti al vero.

Sono gli Ermellini stessi a porre in evidenza che *“in caso di divergenza tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e le dichiarazioni rese in sede giudiziaria, nel caso in cui nessuna valida ragione sia posta a giustificazione della divergenza, può ritenersi che maggiore rilevanza ed attendibilità possano attribuirsi alle prime, proprio perché rese con immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati, dovendo privilegiare l'effetto sorpresa”* (già Cass. civ., sez. lav., sent. 4558/2009, tra tanti).

Inoltre, inconferenti appaiono le doglianze relative alle modalità con cui sarebbe stata condotta l'ispezione: si fa riferimento in termini di assoluta genericità all'utilizzo di una *“nomenclatura complessa e tipica dei non addetti al settore”*, che è contestazione non ulteriormente specificata e circostanziata, non suffragata da altri riscontri, né in relazione ad essa parte ricorrente ha articolato mezzi istruttori; pertanto, risulta inconsistente in ordine alla prova di una mancata comprensione dei quesiti posti dagli ispettori alla dichiarante e meno che mai di una sorta di *“timore”* o *“disagio”* che quest'ultima avrebbe potuto provare in sede di accertamento, con ripercussioni sulla genuinità delle affermazioni rese.

Quanto all'escussione della teste Sorrentino, le dichiarazioni rese a giudizio risultano perfettamente sovrapponibili a quanto verbalizzato in sede di ispezione; esse sono risultate dotate di concordanza e coerenza logica.

Viceversa, le dichiarazioni del teste De Laurentiis appaiono *prima facie*, anche a volerne ritenere provata la veridicità, del tutto insufficienti a fondare l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo di contestazione: esse forniscono, alla evidenza, unicamente la prova di una collaborazione in atto tra il padre e la figlia all'interno del negozio di famiglia, ma nulla dicono in relazione al contenuto delle mansioni, in ordine agli orari, alle concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dalle quali possa inferirsi, in termini di ragionevole certezza, la natura



subordinata; desumerla dagli episodi, invero alquanto sporadici, in cui il teste incontrava il ricorrente e la figlia – per sua stessa ammissione non è in grado di riferire la frequenza di tali incontri - , di fatto significherebbe compiere un vero e proprio salto logico; tantomeno può attribuirsi al fatto che talvolta abbia visto il sig. Nino Panno impartire l'ordine alla figlia di aiutarlo a scaricare la macchina o di pulire le vetrine efficacia indiziante in maniera univoca nel senso del potere direttivo e di controllo, potendosi tranquillamente trattare di attività per le quali padre e figlia, in virtù di un vincolo solidaristico, si prestano reciproco ausilio.

Orbene, questo Tribunale non ignora che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, soltanto con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. 23800 del 2014), ma, d'altro canto, non può trascurarsi quell'orientamento giurisprudenziale, cui si intende prestare consapevole adesione, secondo il quale il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese), deve ritenersi attendibile fino a prova contraria, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. 14965 del 2012).

Dall'applicazione di tali principi, si ricava che per le circostanze oggetto di percezione diretta da parte dei funzionari e prive di margini di opinabilità valutativa il verbale ispettivo fa piena prova fino a querela di falso, mentre per le altre circostanze confluite nella verbalizzazione, se, come nel caso di specie, sono accompagnate da riscontri confermativi emersi in sede di escussione testimoniale, il verbale deve considerarsi attendibile sino a prova contraria.

Per tutto quanto sin qui ricostruito ed argomentato, in conclusione, sulla scorta del contenuto del verbale ispettivo in atti ed alla luce di ciò che è emerso dall'escussione testimoniale, è di patente evidenza che l'attività lavorativa prestata dalla sig.ra Rosa Panno per l'impresa individuale del padre non è riconducibile nell'alveo della subordinazione, configurandosi piuttosto come un rapporto di collaborazione familiare e di preposizione al punto vendita di articoli per bambini *"Belli e Ribelli"*, con tutte le conseguenze di legge.

La domanda volta alla dichiarazione di nullità/illegittimità/invalidità/inefficacia del verbale ispettivo n. 2000 0002958170 non merita accoglimento.

La domanda di accertamento negativo del credito vantato dall'Inps non merita accoglimento.

La domanda di accertamento della subordinazione non merita accoglimento.

Conseguentemente e allo stesso modo, la domanda volta all'annullamento dell'avviso di addebito n. 328 2014 000 00991 57 000 dell'8.2.2014 e notificato il 25.2.2014 va rigettata; parimenti rigettata anche l'eccezione di compensazione del credito quale ripetizione



dell'indebito con quanto il ricorrente ha già versato all'INPS come contribuzione per la figlia, sulla scorta della considerazione che – trattandosi di gestioni previdenziali separate – non si possa in questa sede riconoscere una compensazione, nemmeno nella veste di compensazione “atecnica”.

Tali i motivi della decisione in epigrafe, ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, conclusivamente la domanda proposta nei confronti di parte resistente è infondata e deve essere rigettata.

Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art.92, co. II, c.p.c. come risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, per “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisate nella diversa natura degli interessi in gioco, nel segno della decisione dipeso in gran parte dalla valutazione del quadro probatorio, dalla delicatezza e complessità delle questioni di fatto e diritto affrontate, secondo quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 22/5/2019.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*

